

**Protocollo di intesa
tra l'Università luav di Venezia
e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia)**

Tra

l'Università luav di Venezia, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Benno Albrecht, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con decreto rettorale n. 721/2022, prot. n. 73614/2022.

e

il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia), di seguito denominato CNVVF - codice fiscale 80219290584 rappresentato dal Comandante provinciale arch. Mauro LUONGO, domiciliato per la carica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delega del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile giusta nota n.23491 del 18.11.2022.

luav e CNVVF vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

- luav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della Tecnica, della valorizzazione del patrimonio culturale, della conservazione dell'architettura e della valutazione di vulnerabilità del patrimonio culturale, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- il CNVVF è un ente pubblico statale che esercita, tra le altre, le funzioni di sviluppo delle conoscenze in materia di prevenzione incendi, mitigazione del rischio e più in generale di promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nel territorio di competenza;
- il CNVVF intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nei settori della tutela, della conservazione, della sicurezza e della valorizzazione del patrimonio culturale e dei luoghi di lavoro, al fine di approfondire processi e metodologie idonei allo scopo;
- luav e il CNVVF intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di tutela, analisi, prevenzione e riduzione del rischio del patrimonio culturale con particolare attenzione ai problemi di sicurezza e prevenzione incendi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1 – finalità

1.luav e il Comando riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sui temi della tutela, della conservazione, della sicurezza e della valorizzazione del patrimonio culturale con particolare attenzione ai problemi di prevenzione e protezione dagli incendi.

articolo 2 – forme di collaborazione

1.Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione rientranti comunque nei compiti istituzionali del CNVVF, come di seguito esplicitate:

- progetti di ricerca congiunti per valutazioni del rischio di incendio ed altri eventi calamitosi riguardanti eventi naturali di edifici e beni artistici mobili ed immobili appartenenti al patrimonio culturale
- sviluppo di attività di ricerca anche operativa legate ad ipotesi di messa in sicurezza e sviluppo di attività riguardanti la prevenzione incendi di edifici ed ambiti tutelati che siano soggetti al controllo del CNVVF
- organizzazione di conferenze, simposi, incontri nazionali ed internazionali e seminari
- scambio e visite di personale dei due enti
- collaborazione nel tutoraggio di tesi di laurea, di dottorato, di specializzazione
- ulteriori attività concordate congiuntamente.

articolo 3 – impegni e aspetti economici

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

2. Dall'Accordo non conseguirà all'Università e al CNVVF alcun onere finanziario.

Eventuali risorse potranno essere messe a disposizione a seguito di specifici finanziamenti se autorizzati dalle Parti secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti o a seguito di progetti finanziati con i fondi della ricerca nazionale o internazionale o sovranazionale.

In tal caso, gli eventuali accordi che dovessero prevedere trasferimenti di fondi saranno successivamente approvati dalla Direzione Interregionale VVF per il Veneto e per il Trentino Alto Adige e sottoposti ai controlli preventivi di legge.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dal presente accordo quadro e delle leggi e disposizioni vigenti relative ad entrambi gli Enti.

articolo 4 – assicurazione

1. I partecipanti alle attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, dovranno essere assicurati nell'esercizio delle attività di cui sopra, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi sollevando la Parte ospitante da ogni eventuale responsabilità.

2. I partecipanti dovranno altresì avere idonea copertura assicurativa relativa alle spese sanitarie e di ospedalizzazione secondo le regole del Paese ospitante. Per specifiche esigenze relative alla copertura assicurativa potranno essere stipulati accordi integrativi.

articolo 5 – soggetti responsabili

1. Il CNVVF individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il Comandante pro-tempore di Venezia dott. Mauro Luongo.

2. Luav individua quali responsabili dell'attuazione del presente la professoressa Valeria Tatano. È compito dei responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo

3. I responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

articolo 6 – riservatezza

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

articolo 7 – proprietà intellettuale e pubblicazioni

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare.

Ciò premesso, la produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente Protocollo, avverranno in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

2. Le Parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi italiane, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.

Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti nelle specifiche convenzioni attuative tra le Parti.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di intesa ed alle eventuali convenzioni attuative di cui all'art. 3.

articolo 8 – uso del materiale promozionale e dei loghi

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

articolo 9 – pari opportunità

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

articolo 10 – durata

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

articolo 11 – controversie

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

articolo 12 – privacy

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

articolo 13 – registrazione

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € 32,00 (€ trentadue,00) è assolta interamente da luav in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999, in quanto si fa carico, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 642/72, della parte spettante a un ente parificato allo Stato.

articolo 14 – annotazioni

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra luav e il CNVVF.

Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

articolo 15 – uffici di riferimento

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Il CNVVF

(Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia)
Strada della Motorizzazione civile,6
Segreteria Comandante
I- 30174 Venezia
Tel.: + 39 0412697292
Email: com.venezia@cert.vigilfuoco.it

Università luav di Venezia
Servizio di Staff del rettore
Tolentini 191 – S. Croce
I - 30135 Venezia
Tel.: +39 041 2571750
Email: rettorato@luav.it

Il presente Protocollo d'intesa è redatto in un'unica copia e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

Il CNVVF
Il comandante provinciale
Mauro LUONGO

Università luav di Venezia
Il Rettore
Benno Albrecht

Firma

Firma